ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 11

Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I non puo' eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	II — Condizioni di accesso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-11-quote-ed-azioni-delle-societa-cooperative-di-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it